

- (9) Conformemente all'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1069/2009 gli operatori garantiscono che, durante il trasporto, i sottoprodotti di origine animale e i prodotti derivati siano accompagnati da un documento commerciale. Per evitare l'impiego di alcuni sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati nella catena di produzione dei mangimi per animali d'allevamento, le attività dei commercianti registrati responsabili dell'organizzazione del trasporto dovrebbero essere chiarificate e rese più trasparenti ai fini dei controlli ufficiali. Il modello di documento commerciale che deve accompagnare i suddetti sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati dovrebbe essere adeguato in modo da fornire le informazioni necessarie.
- (10) Alcuni sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati indicati all'articolo 48, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1069/2009 sono soggetti a procedure di inoltro. Gli operatori e le autorità competenti dovrebbero garantire che, nei casi in cui è richiesto un magazzino, tali sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati arrivino sempre a un impianto di immagazzinaggio registrato a norma dell'articolo 23, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1069/2009, a uno stabilimento o impianto riconosciuto a norma dell'articolo 24, paragrafo 1, di detto regolamento oppure alla destinazione di cui all'articolo 24, paragrafo 1, lettera j), punti da i) a iv). È pertanto necessario adeguare il modello di documento commerciale alle prescrizioni stabilite all'articolo 48, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1069/2009.
- (11) La durata del trasporto tra il luogo di origine e il luogo di destinazione dovrebbe essere limitata a 15 giorni lavorativi per garantire la tracciabilità delle partite. Se una partita non arriva al luogo di destinazione entro tale periodo, tutte le autorità competenti interessate devono individuare immediatamente il luogo in cui si trova la partita.
- (12) Vari nuovi prodotti sono oggetto di scambi tra gli Stati membri. Il documento commerciale dovrebbe essere riveduto per inserire nell'elenco tali nuovi prodotti.
- (13) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato VIII del regolamento (UE) n. 142/2011.
- (14) La spedizione in altri Stati membri dei sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati di cui all'articolo 48, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1069/2009 è autorizzata preventivamente dall'autorità competente dello Stato membro di destinazione su richiesta dell'operatore. L'allegato XVI del regolamento (UE) n. 142/2011 definisce un formato standard per l'autorizzazione della spedizione di sottoprodotti di origine animale e di prodotti derivati verso un altro Stato membro. Tale formato dovrebbe essere modificato allo scopo di includere informazioni sulla destinazione autorizzata dei prodotti derivati e sugli utilizzatori autorizzati dei sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati. L'autorizzazione di tali sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati in uno Stato membro non impedisce un rifiuto di tale spedizione da parte delle autorità competenti di altri Stati membri. Il formato standard per l'autorizzazione dovrebbe essere inserito nel sistema TRACES ed essere collegato elettronicamente al documento commerciale utilizzato per le partite autorizzate di sottoprodotti di origine animale o di prodotti derivati al fine di prevenire la produzione del documento commerciale senza un modulo di domanda compilato approvato dall'autorità competente del luogo di destinazione.
- (15) È opportuno modificare di conseguenza l'allegato XVI del regolamento (UE) n. 142/2011.
- (16) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

Il regolamento (UE) n. 142/2011 è così modificato:

- 1) è inserito il seguente articolo 20 bis:

«Articolo 20 bis

#### **Elenchi di stabilimenti, impianti e operatori negli Stati membri**

L'autorità competente di uno Stato membro assicura che gli elenchi aggiornati di stabilimenti, impianti e operatori di cui all'articolo 47, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 1069/2009 siano:

- a) redatti conformemente alle specifiche tecniche pubblicate sul sito web della Commissione (\*);  
b) inseriti nel sistema TRACES o accessibili attraverso tale sistema a decorrere al più tardi dal 31 ottobre 2021.;

(\*) [https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/fs-animal-products-app-est-technical\\_spec\\_04032012\\_en.pdf](https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/fs-animal-products-app-est-technical_spec_04032012_en.pdf)»

